



CH-3003 Berna, UFSP

- Alle autorità cantonali di esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
- All'Ufficio di controllo delle derrate alimentari del principato del Liechtenstein
- Agli uffici cantonali dell'agricoltura
- Ai servizi per la protezione dell'ambiente
- Alle cerchie interessate

Fascicolo n.: 410.0003-16/759164/

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: BEM/SPI/KLU/FRI

Berna, il 23 november 2012

Lettera informativa degli Uffici federali UFAG, UFAM e UFSP n° 168 Pesticidi: metaboliti non pertinenti di sostanze attive provenienti da prodotti fitosanitari nell'acqua potabile

Introduzione

Dai dati rilevati nell'ambito della sorveglianza delle acque potabili e delle acque sotterranee (in particolare quelle utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo) emerge che esse contengono regolarmente residui di pesticidi e dei relativi metaboliti. In genere, si tratta di contaminazioni a bassa concentrazione, i cui valori si situano nella maggior parte dei casi al di sotto di 0,1 µg/l, conformemente all'ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti (OSoE)¹. Come precisato in quest'ultima, tale valore riguarda «i pesticidi e i loro metaboliti pertinenti», la cui somma non deve superare una concentrazione di 0,5 µg/l. L'OSoE non fornisce una definizione dei metaboliti pertinenti e non specifica i valori massimi per i metaboliti non pertinenti.

La legislazione sulla protezione delle acque stabilisce, quale scopo ecologico, che la qualità delle acque sotterranee deve essere tale che l'acqua, le sostanze in sospensione e i sedimenti non conten-

¹ Allegato lista 4 [dell'ordinanza del DFI sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti \(OSoE; RS 817.021.23\)](#)

gano sostanze sintetiche persistenti². La maggior parte dei pesticidi e dei relativi metaboliti sono considerati sostanze di questo genere, indistintamente dalla loro pertinenza.

Dato che l'applicazione di queste esigenze ha condotto le autorità di vigilanza a conclusioni contraddittorie, gli Uffici interessati hanno deciso di prendere una posizione comune, con un duplice obiettivo: in primo luogo, informare gli attori interessati, in particolare le autorità cantonali di esecuzione, affinché giungano a un'applicazione più omogenea del diritto e, in secondo luogo, illustrare le misure non vincolanti che possono essere proposte per limitare il più possibile le concentrazioni di residui di pesticidi nelle acque sotterranee. Quest'ultimo è l'obiettivo comune dei tre Uffici federali.

L'OSoE e l'OPAc disciplinano le sostanze estranee nell'acqua potabile e nelle acque compresi i pesticidi (biocidi e prodotti fitosanitari), mentre nella presente lettera informativa ci si limita alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari.

1. Procedura di omologazione di prodotti fitosanitari

Secondo l'ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF)³ questi prodotti possono essere immessi sul mercato soltanto se sono omologati⁴. L'Ufficio federale dell'agricoltura è responsabile dell'omologazione dei prodotti fitosanitari in Svizzera. Tale omologazione tiene in gran parte conto delle decisioni in materia dell'Unione europea⁵ ed è associata a un divieto d'uso nella zona di protezione adiacente S2 qualora il prodotto stesso o i suoi metaboliti più importanti dal profilo biologico possano giungere nel punto di captazione dell'acqua potabile a causa della loro mobilità o mancanza di biodegradabilità⁶. L'autorizzazione non viene concessa se si può prevedere che la concentrazione del principio attivo o dei pertinenti metaboliti nelle acque sotterranee destinate alla produzione di acqua potabile, supera il valore limite di 0,1 µg/l⁷.

2. Rilevanza tossicologica dei residui dei prodotti fitosanitari nell'acqua

Conformemente all'OPF⁸, la pertinenza di un metabolita ai sensi dell'OSoE è valutata dal servizio di valutazione dell'UFSP su mandato dell'autorità di omologazione, tenendo conto del documento guida proposto dalla Direzione generale SANCO dell'Unione europea⁹. Secondo la definizione fornita da questo documento tecnico, un metabolita è pertinente quando è biologicamente attivo o deriva da una sostanza tossica o molto tossica o da sostanze potenzialmente cancerogene, mutagene o che possono avere ripercussioni sulla riproduzione.

La procedura proposta dall'UE prevede l'esecuzione di una valutazione supplementare del rischio tossicologico ed ecotossicologico se i metaboliti non pertinenti superano una concentrazione di 0,75 µg/l nelle acque sotterranee. Se tale concentrazione è superiore a 10 µg/l, la stessa procedura prescrive l'adozione di provvedimenti. A patto che una valutazione supplementare escluda ogni rischio

² Allegato 1 numero 2 capoverso 3 lettera b [dell'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque \(OPAc; RS 814.201\)](#)

³ [Ordinanza del 12 maggio 2012 concernente l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari](#) (OPF; RS 916.161)

⁴ Articolo 4 OPF

⁵ Articolo 13 OPF

⁶ Articolo 68 OPF

⁷ Allegato 9 numero 9CI-2.5.1.2 OPF

⁸ Articolo 72 capoverso 8 OPF

⁹ [Guidance Document on the Assessment of the Relevance of Metabolites in Groundwater \(SANCO/221/2000-rev.10-final, 25 Febr 2003\)](#)

in caso di consumo dell'acqua, un prodotto fitosanitario può attualmente essere omologato qualora la presunta concentrazione di metaboliti non pertinenti sia inferiore a 10 µg/l.

I risultati dell'UE vengono presi in considerazione nella procedura svizzera di omologazione di prodotti fitosanitari nuovi e nell'ambito della rivalutazione di quelli vecchi.

Contrariamente ad altri inquinanti delle acque sotterranee, esistono numerosi dati tossicologici di buona qualità relativi ai prodotti fitosanitari e ai loro metaboliti. I metaboliti non pertinenti presenti nelle acque sotterranee che raggiungono concentrazioni fino a 10 µg/l, generano esposizioni che, secondo le conoscenze attuali, sono nettamente inferiori ai valori che costituiscono un rischio per la salute. Pertanto, una concentrazione massima di 10 µg/l per i metaboliti non pertinenti è considerata generalmente sicura dal punto di vista tossicologico.

3. Requisiti della legislazione sulla protezione delle acque

Uno degli scopi ecologici per le acque previsti nell'OPAc è che le acque sotterranee non contengano sostanze sintetiche persistenti¹⁰.

La legge sulla protezione delle acque (LPaC¹¹) vieta d'introdurre direttamente o indirettamente nelle acque sostanze di natura inquinante¹². È parimenti vietato depositare o spandere tali sostanze fuori delle acque se ne scaturisce un pericolo concreto di inquinare l'acqua¹³. Questo principio trova un'applicazione concreta nell'OPAc: i Cantoni devono designare il settore d'alimentazione per la protezione della qualità delle acque sotterranee di captazioni d'interesse pubblico, esistenti e previste, se l'acqua è inquinata da sostanze non sufficientemente degradate o trattenute o se esiste il pericolo concreto di un inquinamento provocato da tali sostanze¹⁴. I Cantoni stabiliscono le misure da prendere nei settori d'alimentazione interessati¹⁵.

Inoltre, la qualità delle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile o previste a tale scopo deve essere tale che, dopo l'impiego di metodi semplici per la preparazione dell'acqua potabile, siano soddisfatte le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari¹⁶.

Come principio generale, l'OSoE sancisce¹⁷ che le sostanze estranee e i componenti possono essere presenti negli o sugli alimenti solo in quantità innocue per la salute e se tecnicamente indispensabili. Nel caso dei prodotti fitosanitari e dei metaboliti pertinenti, il valore limite di 0,1 µg/l è stato fissato seguendo il principio che fa appello agli Uffici federali competenti per il settore in questione¹⁸.

¹⁰ Allegato 1 numero 2 capoverso 3 lettera b OPAc.

¹¹ [Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque \(LPaC; RS 815.20\)](#)

¹² Articolo 6 LPaC

¹³ Giusta l'articolo 4 lettera d LPaC, un inquinamento è un'alterazione pregiudizievole delle proprietà fisiche, chimiche o biologiche dell'acqua.

¹⁴ Articolo 29 capoverso 1 lettera c OPAc

¹⁵ Allegato 4 numero 212 OPAc

¹⁶ Allegato 2 numero 22 capoverso 1 OPAc

¹⁷ Articolo 1 OSoE

¹⁸ Articolo 3 OSoE

4. Misure proposte

4.1 Informazioni concernenti i metaboliti

Su richiesta, l'UFAG dovrà fornire le informazioni concernenti l'omologazione dei pesticidi alle istanze cantonali. Inoltre, sempre su richiesta, l'UFSP fornirà informazioni sulla pertinenza tossicologica dei metaboliti rilevati analiticamente. In base a tali informazioni, col tempo sarà possibile allestire un elenco esaustivo dei metaboliti non pertinenti destinato alle cerchie interessate e regolarmente aggiornato. L'elenco conterrà riferimenti ai documenti ufficiali (p.es. rapporto dell'EFSA) che attestano la non pertinenza dei metaboliti in questione.

4.2 Requisiti qualitativi

La sorveglianza delle sostanze estranee nelle acque sotterranee può rilevare un aumento della concentrazione di metaboliti. Se le concentrazioni di metaboliti pertinenti dovessero superare il valore di 0,1 µg/l, tali risultati devono essere notificati all'UFAG, allo scopo di rivalutare la validità dell'autorizzazione in questione.

Per quanto riguarda i metaboliti non pertinenti, facciamo riferimento, da un lato, al paragrafo 4.3 in cui vengono spiegate le possibilità di cui dispongono attualmente i Cantoni per gestire le sostanze estranee che non sono espressamente disciplinate come acque sotterranee. D'altro lato, invece, un aumento significativo delle concentrazioni a medio termine - a dimostrazione della persistenza di tali sostanze - può anch'esso giustificare delle misure adottate a livello federale. Gli Uffici federali interessati esamineranno altresì la possibilità di fissare nuovi requisiti legali qualitativi.

4.3 Misure di protezione delle acque sotterranee

In caso d'inquinamento di captazioni d'interesse pubblico da sostanze non sufficientemente degradate o trattenute o se esiste il pericolo concreto di un inquinamento provocato da tali sostanze, i Cantoni devono adottare misure volte alla protezione delle acque sotterranee¹⁹. In questi casi è prevista una procedura concreta che va comunicata alla popolazione da parte delle autorità interessate, ossia:

1. il Cantone definisce il settore d'alimentazione Z_u attorno al punto di captazione in questione;
2. il Cantone, l'azienda di approvvigionamento idrico, il servizio di consulenza in materia agricola e il Comune si accordano con gli agricoltori del suddetto settore d'alimentazione sulle misure necessarie per proteggere l'acqua dall'inquinamento con sostanze non sufficientemente degradate o trattenute. Tali misure consistono nel ridurre l'utilizzazione del prodotto fitosanitario in questione o nel limitare le superfici destinate alla produzione agricola e orticola.

Va sottolineato che è essenziale informare gli agricoltori interessati. Le misure previste devono essere coordinate tra i diversi attori allo scopo di limitare al massimo le concentrazioni di residui nelle acque sotterranee. Gli agricoltori devono essere consapevoli che le acque sotterranee sono sorvegliate e che la qualità dell'acqua potabile dipende dalle loro pratiche. L'incentivo per l'adozione di misure può incidere favorevolmente sulle concentrazioni dei residui rilevati nelle acque sotterranee, permettendo di raggiungere l'obiettivo perseguito. Tenendo conto dei bisogni legati alla protezione delle colture (strategia antiresistenza, efficacia), questo dialogo con gli agricoltori delle regioni interessate dovrebbe stimolarli a utilizzare prodotti e metodi alternativi che consentono di ridurre la quantità di prodotti fitosanitari e dei relativi metaboliti nelle acque sotterranee.

¹⁹ Articolo 29 capoverso 1 lettera c OPAC e Allegato 4 numero 212 OPAC.

5. Conclusioni

In seguito a numerosi rilevamenti di metaboliti di prodotti fitosanitari nelle acque sotterranee, gli Uffici federali in questione hanno ritenuto importante informare in modo congiunto sulle disposizioni legali in vigore. I commenti rientrati nell'ambito della procedura di consultazione sul progetto della presente lettera informativa, hanno mostrato la necessità di migliorare lo scambio d'informazioni, soprattutto in materia di pertinenza dei metaboliti. Questo argomento è stato preso in considerazione nella redazione della versione finale della lettera. Sulla base delle domande formulate nel corso di una discussione con i rappresentanti dei Cantoni e delle cerchie interessate, gli Uffici federali esamineranno anche la necessità di definire i requisiti legali concreti, in particolare per quanto concerne l'introduzione di un requisito qualitativo per i metaboliti non pertinenti e di altre misure considerate necessarie.

Sperando di contribuire in questo modo a un'applicazione uniforme dei requisiti concernenti i metaboliti non pertinenti dei prodotti fitosanitari, cogliamo l'occasione di porgervi distinti saluti.

Per gli Uffici federali

UFSP
Divisione sicurezza delle derrate alimentari

UFAG
Unità di direzione
mezzi di produzione agricoli

UFAM
Divisione acque

Dr Michael Beer

Dr Eva Reinhard

Dr Stephan Müller